

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 52 del 28-12-2022

Supplemento n. 211

mercoledì, 28 dicembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	5
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.	
DECRETO 13 dicembre 2022, n. 24932 - certificato il 16 dicembre 2022 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1074730 - CUP CIPE: D42H22000670007 e assegnazione contributo.	6
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa	
DECRETO 14 dicembre 2022, n. 25039 - certificato il 19 dicembre 2022 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado. Annualità 2021" - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP ARTEA 1054039 - CUP CIPE D92H22000660007.	22
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Lucca e Massa. Distretti Rurali, Biologici e del Cibo	
DECRETO 14 dicembre 2022, n. 25042 - certificato il 19 dicembre 2022 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" annualità 2021 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto CUP Artea 985627 / CUP CIPE D14J22000750007.	33
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.	

DECRETO 13 dicembre 2022, n. 25043 - certificato il 19 dicembre 2022
 Regolamento U.E. 1305/2013 - Psr 2014/2022 - Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - Contributi a valere sulla Misura 19.3 "Animazione, coordinamento e gestione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale (GAL).- Approvazione esiti istruttori di ammissibilità. CUP ARTEA 973402 CUP CIPE D62I22000020009.

38

DECRETO 13 dicembre 2022, n. 25044 - certificato il 19 dicembre 2022
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1076196 - CUP CIPE: D22H22000810007 e assegnazione contributo.

43

DECRETO 14 dicembre 2022, n. 25045 - certificato il 19 dicembre 2022
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1076148 - CUP CIPE: D52H22001060007 e assegnazione contributo.

56

REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa

DECRETO 16 dicembre 2022, n. 25090 - certificato il 19 dicembre 2022
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado. Annualità 2021" - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP ARTEA 1054189 - CUP CIPE D42H22000650007.

72

REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.

DECRETO 20 dicembre 2022, n. 25453 - certificato il 22 dicembre 2022
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Annualità 2021 - Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1070010 - CUP CIPE: D15D22000060007 e concessione contributo.

86

<p>DECRETO 21 dicembre 2022, n. 25454 - certificato il 22 dicembre 2022 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1053798 - CUP CIPE D52H22001030007 e assegnazione contributo.</p>	101
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Li- vello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.</p>	
<p>DECRETO 22 dicembre 2022, n. 25458 - certificato il 22 dicembre 2022 D.G.R. 59/2022 - Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 - Bando di attuazione intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (canis lu- pus) - annualità 2021"- Concessione e liquidazione del sostegno in favore di n. 1 beneficiario appartenenti all'area territoriale di Siena e Grosseto.</p>	114
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Atti- vità Gestionale sul Livello Territoriale di Lucca e Massa. Distretti Rurali, Biologici e del Cibo</p>	
<p>DECRETO 22 dicembre 2022, n. 25459 - certificato il 22 dicembre 2022 Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Tosca- na - Misura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Annualità 2021. Beneficiario "UNIONE DI COMUNI MON- TANA LUNIGIANA". Domanda di aiuto CUP Artea 1069119, CUP Cipe D35B22000570009. Approvazione esito istruttorio e assegnazione contributo.</p>	121
<p>REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Atti- vità Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.</p>	
<p>DECRETO 22 dicembre 2022, n. 25460 - certificato il 22 dicembre 2022 D.G.R. 59/2022 - Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 - Bando di attuazione intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (canis lupus) - annualità 2021"- Concessione del sostegno in favore di n. 3 beneficiario appartenenti all'area territoriale di Siena e Grosseto.</p>	136



CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 24932 - Data adozione: 13/12/2022

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1074730 - CUP CIPE: D42H22000670007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027855

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la sottomisura 4.2;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 7/02/2022 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni specifiche per l’attivazione del “Bando dell’operazione 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2022”

- è stata confermata l'allocazione delle risorse del Bando dell'operazione 4.2.1, pari a 6.500.000 di euro, già trasferite ad ARTEA;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti" e ss.mm.ii., che dispone l'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;

Visto l'Ordine di Servizio n. 13 del 18/03/2021 del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014-2022;

Visto il Decreto Dirigenziale n.2290 del 14-02-2022 e ss.mm.ii. di "Approvazione del bando attuativo della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 del PSR 2014/2020";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 "Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – vers. 4.01";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 del PSR 2014/2020, approvata con decreto di ARTEA n. 74 del 18/07/2022 e lo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 110 del 24/10/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/120294 del 14/06/2022 - CUP ARTEA 1074730 – CUP CIPE: D42H22000670007 a valere sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 - annualità 2022 presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A denominato "Atto di Assegnazione", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione integrativa;

Visti gli esiti positivi dell'istruttoria amministrativa, redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo in favore della ditta beneficiaria, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili, l'importo del contributo concesso, sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come indicato nell'Allegato A "Atto di Assegnazione";

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale norma;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de minimis);

Visti pertanto il Codice COR 21291270 - Visura Aiuti in data 13/12/2022 con id 21501114 e il Codice COR 21291276 - Visura Deggendorf con id 21501120 attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione al presente decreto così come rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l'applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell'ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell' "Atto di assegnazione" del contributo al beneficiario;

Considerato l'art. 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto "Atto di Assegnazione" al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1074730 – CUP CIPE: D42H22000670007 presentata a valere sulla "sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022, individuando gli importi della spesa ammissibile in € 227.382,53 e del contributo concedibile in € 90.953,01 con punti 37 sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "Atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Considerato che nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Dato atto che per il progetto CUP ARTEA n. 1074730 – CUP CIPE: D42H22000670007 presentato dalla ditta beneficiaria sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022, l'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a €0.00;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 14/06/2022 prot. n. 003/120294 sul Bando della sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2022 CUP ARTEA n. 1074730 – CUP CIPE: D42H22000670007 di cui all’Allegato A “Atto di Assegnazione” quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 90.953,01 a fronte di una spesa ammessa di € 227.382,53 così come indicato nell’allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell’Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell’”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

8d414b0672feaca5c222f34f7e58d5ff6bbc4261a4fb12f2d0ad17b92312adb3

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli/Atto di Assegnazione / CUP: 1074730 - Progetto: Innovazioni tecnologiche e di processo azienda olearia

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa ARMELLINI PIENZA S.A.S. DI ARMELLINI ERNELLO E C. (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in PIENZA P.I.: 01405230523

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 2290 del 14/02/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli (di seguito "BANDO");
- il decreto ARTEA n. 74 del 18/07/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 14/06/2022, protocollo n. 003/120294 del 14/06/2022 CUP ARTEA n. 1074730, CUP CIPE n. D42H22000670007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04213a - 4.2.1 - Investimenti nella trasform., commercializz. e/o sviluppo dei prodotti agr. - FA 3a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	16500,00 €	16500,00 €	6600,00 €	6600,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 88 - Macchinari / attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	4840,00 €	4840,00 €	1936,00 €	1936,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	165000,00 €	165000,00 €	66000,00 €	66000,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	28300,00 €	28300,00 €	11320,00 €	11320,00 €	Base - 40.00 %
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	12742,53 €	12742,53 €	5097,01 €	5097,01 €	Base - 40.00 %
Totale netto ricavi	227382,53 €	227382,53 €	90953,01 €	90953,01 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 90953.01, di cui quota FEASR pari a euro 39218.94

Il punteggio assegnato è pari a punti 37.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Ammissibilità condizionata al rispetto DEI CRITERI DI COMPLEMENTARIETA' E DI ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO TRA PSR E OCM.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 14/06/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla

ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 15/06/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 01/07/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 01/07/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto

2016PSRMIST00000014052305230520210105/TipoDUA

IdUtente@20221104131624677

iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal

paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e

riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000014052305230520210105/TipoDUA

IdUtente@20221104131624677



2016PSRMIST000000140523052305202101057TtpoDUA



IdUtente@20221104131624677



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI LIVORNO E PISA

Responsabile di settore Gianluca BARBIERI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25039 - Data adozione: 14/12/2022

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado. Annualità 2021" - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP ARTEA 1054039 - CUP CIPE D92H22000660007 .

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027740

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica, tra l'altro, il Regolamento (UE) n.1305/2013 ed il Regolamento (UE) n.1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507 final con la quale la Commissione Europea ha approvato la prima versione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del 4/08/2015, "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e la Delibera di Giunta Regionale n.1384 del 27/12/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo "Competenze";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento", con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione delle misure ad investimento e viene dato mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione

delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 “Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” Annualità 2021;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - Annualità 2021”;

Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto dirigenziale n.20882 del 26/11/2021, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione;

Visto il vigente Ordine di Servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/10/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” ver. 5.0;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto presentata, entro i termini previsti sul sistema informativo ARTEA, dal beneficiario indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 22 del 21/03/2022 di predisposizione ed approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, in base alla quale la domanda sopra menzionata è risultata “potenzialmente finanziabile”;

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati sulla domanda indicata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa richiesta, inserita sul S.I. Artea;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR, per le sottomisure 4.1 operazione 4.1.1, non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art.42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.”;

Ritenuto quindi opportuno procedere, per il beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, all'assegnazione di un contributo di € 23.108,80 a fronte di una spesa ammessa di € 57.772,00 prevista per la realizzazione degli interventi meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Considerato che l'allegato A che riporta, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, si rinvia alle vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita alla P.O Dr.ssa Vittoria Parisi;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/27079 del 27/02/2022, CUP ARTEA 1054039 - CUP CIPE D92H22000660007 presentata a valere sul Bando Sottomisura 4.1 – Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado. Annualità 2021” di cui al Decreto Dirigenziale n.20882 del 26/11/2021 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 23.108,80 a fronte di una spesa ammessa di €57.772,00, secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede, tra l'altro, la tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

3) di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alla vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura ed alle Disposizioni Comuni;

4) di trasmettere al beneficiario l'atto di assegnazione contributi tramite PEC;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

3d254a7914af50c02348a17c7c950507fc150ddb5ce045a436cb4669381eb5f2

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Pisa

Uff. reg. agricoltura di Pisa



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di
Assegnazione / CUP: 1054039 - Progetto:
RECINZIONI SUINI SEMIBRADI**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Pisa

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa CAMPANA ANGELO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in VOLTERRA P.I.: 00966980500

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");

- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 27/02/2022, protocollo n. 003/27079 del 27/02/2022 CUP ARTEA n. 1054039, CUP CIPE n. D92H22000660007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici	€ 54.750,00	€ 54.750,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00	Base - 40.00 %
162 - Realizzazione di recinzione					
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola					
30 - Spese generali	€ 3.022,00	€ 3.022,00	€ 1.208,80	€ 1.208,80	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
Totali netto ricavi	€ 57.772,00	€ 57.772,00	€ 23.108,80	€ 23.108,80	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 23108.80, di cui quota FEASR pari a euro 9964.51

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Il punteggio assegnato è pari a punti 9.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1) La rete metallica deve essere interrata per almeno 30 cm ed i cancelli devono essere dotati di una base anticavo in ferro, pietrame rafforzato con rete o muratura, come da Linee Guida del Gruppo di Coordinamento della Regione Toscana del 20/05/2022.

2) Si devono allevare mediamente 12 riproduttori per ettaro di recinto (da 8 a 16 se verri e scrofe in gestazione, da 10 a 20 se scrofe allattanti con relativi suinetti) rimodulando il numero degli stessi in base ai suini da rimonta, da ingrasso, ecc, nel rispetto delle Linee guida della Regione Toscana approvate con esito del GdC del 20/05/2022.

3) Nel rispetto del D.L. 9/2022 l'azienda, in via ordinaria, è tenuta a realizzare le recinzioni secondo quanto autorizzato dal comune e secondo quanto previsto dal bando di cui al presente Rapporto Istruttoria, tuttavia, questa situazione di ordinarietà può essere superata solo se l'azienda intende avvalersi della deroga prevista dal medesimo D.L. 9/2022, che ha una validità temporale ben definita in quanto

collegata alla situazione emergenziale della PSA, allo scadere di detta deroga il beneficiario è obbligato ad adeguare le recinzioni a ciò che è stato autorizzato inizialmente dal comune e, nel caso di finanziamento, a quanto previsto nell'atto di assegnazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 27/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 28/02/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 12/09/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 14/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 14/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 14/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 12/09/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
- ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI LUCCA E
MASSA. DISTRETTI RURALI, BIOLOGICI E DEL CIBO.

Responsabile di settore Gianluca BARBIERI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25042 - Data adozione: 14/12/2022

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" annualità 2021 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto CUP Artea 985627 / CUP CIPE D14J22000750007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027788

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.i.;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26/5/2015 n.C(2015) 3507, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 e le s.m.i. con cui la Regione Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” di cui alla lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE) 1305/2013;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo 'Competenze' e s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” e s.m.i e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per l'assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che a seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018, con il quale vengono approvate le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del Regolamento (UE) 640/2014”;

Vista la Delibera di Giunta n. 555 del 24 maggio 2021 “PSR 2014/2020 – Approvazione dei criteri di selezione e degli indirizzi per l'emissione del bando relativo alla sotto misura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, per l’annualità 2021”;

Visto il D.M. prot. 215020 del 10/05/2021 con cui il MiPAAF riconosce l’evento atmosferico delle nevicate, verificatosi nel periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 in vari Comuni della Toscana incluso i seguenti della provincia di Lucca: Castelnuovo di Garfagnana, Bagni di Lucca, Villa Collemandina, Minucciano, Pieve Fosciana, Camporgiano, Sillano, Giuncugnano, Piazza al Serchio, Careggine, Castiglione in Garfagnana, San Romano in Garfagnana, Barga, Galliciano, Fabbriche di Vergemoli, Villa Basilica;

Visto il Decreto dirigenziale n. 9632 del 06/06/2021 che approva il bando con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 5.2 – annualità 2021, relativo all’evento atmosferico delle nevicate verificatosi nel periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 nei comuni individuati con il D.M. del 10/05/2021 sopra citato;

Vista la domanda registrata al prot. Artea n. 003/136493 del 30/09/2021 presentata da SOCIETA' AGRICOLA RENUCCI ALESSANDRO E FRANCO per il progetto CUP Artea n. 985627, di competenza di questo Settore;

Preso atto dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla domanda di aiuto e della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, come rappresentata nel modulo di istruttoria registrato su S.I. di Artea;

Vista la comunicazione dell’Ufficio regionale competente per l’istruttoria, prot. 382088 del 7/10/2022, con la quale si comunicava ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, il riconoscimento di una spesa ammessa pari a 15.042,53 a fronte di una spesa richiesta di 25.070,76 e conseguentemente la decurtazione del contributo ammesso da € 12.535,39 a € 7.521,26;

Dato atto che la Società non ha trasmesso alcuna osservazione alla comunicazione di cui al punto precedente;

Valutato pertanto positivamente l’esito dell’istruttoria della domanda, di seguito specificata:

Beneficiario	Protocollo ARTEA	CUP Artea	spesa ammessa €	contributo concesso €
SOCIETA' AGRICOLA RENUCCI ALESSANDRO E FRANCO	003/136493 del 30/09/2021	985627	15.042,53	7.521,26

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo relativo alla domanda di cui al punto precedente, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l'importo e il contributo concesso;

Valutato positivamente l'esito della suddetta istruttoria e ritenuto di procedere all'assegnazione del contributo della sottomisura 5.2 determinando gli investimenti ammissibili, l'importo della spesa prevista e del contributo concesso;

Dato atto che per il progetto CUP Artea 985627 è stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all'art. 11 della L.16 gennaio 2013, n. 3 identificato dal seguente CUP CIPE: D14J22000750007;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR sottomisura 5.2. non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del DM 31/05/2017 n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata acquisita in data 2/12/2022 la visura Deggendorf VERCOR: 21174000;

Dato atto che per la ditta beneficiaria è stato acquisito il DURC regolare;

Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così come previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad investimento del PSR 2014/2020;

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del procedimento istruttorio;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata da SOCIETA' AGRICOLA RENUCCI ALESSANDRO E FRANCO per il progetto CUP Artea n. 985627 CUP CIPE D14J22000750007 a valere sulla misura 5.2 anno 2021 del PSR 2014/2020;
2. di assegnare al suddetto beneficiario il contributo di € 7.521,26 finalizzato al ripristino dei danni oggetto della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di € 15.042,53;
3. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneficiario;
4. di comunicare all'interessato le motivazioni degli esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula del contratto in base a quanto sopra richiamato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25043 - Data adozione: 13/12/2022

Oggetto: Regolamento U.E. 1305/2013 - Psr 2014/2022 - Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - Contributi a valere sulla Misura 19.3 "Animazione, coordinamento e gestione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale (GAL)".-Approvazione esiti istruttori di ammissibilità. CUP ARTEA 973402 CUP CIPE D62I22000020009.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
--

Numero interno di proposta: 2022AD027854

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Richiamata la DGR n. 616 del 21.7.2014 con la quale veniva approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato come PSR), poi notificato il 22.7.2014 alla Commissione europea;

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta n. 246 del 29/03/2016 avente per oggetto: "Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 Disposizioni generali per l'attivazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER";

Richiamato il decreto Regione Toscana n. 1730 del 04/04/2016 avente per oggetto: Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR 2014-2020 - decreto di approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 11311 del 28/10/2016 avente per oggetto: "Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SISL) presentate dai candidati GAL della Toscana";

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 05/12/2016 avente per oggetto: "PSR 2014/2020 - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) - Approvazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL), riconoscimento dei Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana e assegnazione della relativa dotazione finanziaria;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e ss.mm.ii. "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" e in particolare il paragrafo 7 "Contratto per l'assegnazione dei contributi" nel quale si prevede che a seguito dell'istruttoria delle domande

di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 20 del 03/02/2017 “Disposizioni specifiche per l’attuazione della Misura 19.4 del PSR 2014/2020 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” - Addendum A all’Allegato 1 del Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28/06/2016;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1166 del 22/10/2018 e ss.mm.ii. sono state approvate le Direttive per la gestione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

Visto in particolare il paragrafo 3.3 ‘Sostegno per le attività di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL’ delle sopra citate ‘Direttive per la gestione della Misura 19’ laddove prevede che un successivo provvedimento dell’Autorità di Gestione definisca le modalità attuative relative alla Sottomisura 19.3 ‘Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale’ del PSR 2014/2020 della Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 745 del 23/01/2019 e ss.mm.ii. “PSR 2014/2020 – Misura 19 ‘Sostegno allo sviluppo locale LEADER’ – Approvazione delle modalità attuative relative alla Sottomisura 19.3 ‘Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale’ ed in particolare il Par. 4 “Fase di attuazione”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1288 del 06/12/2021 con la quale è stato disposto di approvare le SISL di 6 dei GAL riconosciuti sul territorio regionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione e che vanno a sostituire quelle precedentemente approvate con Delibere della Giunta Regionale nn. 1243/2016,1308/2018, 733/2019, 183/2020 e 1595/2020, tra cui quella proposta dal GAL Consorzio Lunigiana Leader Soc. Cons. a r.l, sia per dare avvio ai Progetti di Rigenerazione delle Comunità nei territori Leader, sia per approvare i nuovi Piani Finanziari, variati in modo sostanziale, ai sensi del par. 8.3.2 del bando di selezione delle Sisl (DD 1730/2016) ed in conseguenza della nuova ventilazione dei fondi 2021/2022 trasmessa dall’ADG con nota n. 381852/2021;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n.144 del 24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione 5.00 delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 30.06.2021 “Competenze Programma di sviluppo Rurale 2014-2020. Dgr 501/2016” con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Richiamata la domanda di aiuto presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A in data 10/05/2022 prot. n. 96038 dal GAL Consorzio Lunigiana Leader Soc. Cons. a r.l (CUP ARTEA 973402 - CF: 00615300456 - CUP Cipe D62I22000020009) a valere sulla Sottomisura 19.3 ‘Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale’;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità relativa all'istanza di aiuto del Gruppo di Azione Locale sopra menzionato, redatta dall'istruttore incaricato nel sistema informativo A.R.T.E.A attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente;

Ritenuto di dover confermare le determinazioni istruttorie così come individuate nel rapporto informativo del tecnico incaricato, dal quale si evince che al GAL Consorzio Lunigiana Leader Soc. Cons. a r.l è stato assegnato un contributo pari € 7.449,01 a fronte di una spesa ammessa pari ad € 7.449,01;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo, a valere sulla Sottomisura 19.3 'Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale', ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.4 del decreto dirigenziale n. 745 del 23/01/2019 e ss.mm.ii. "PSR 2014/2020 – Misura 19 'Sostegno allo sviluppo locale LEADER", relativo alla domanda di aiuto del GAL Consorzio Lunigiana Leader Soc. Cons. a r.l individuando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori di cui sopra;

Richiamato lo schema di contratto per l'assegnazione ai GAL del contributo relativo alla misura 19.3 "Animazione, coordinamento e gestione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale (GAL), approvato con Decreto Dirigenziale n. 12865 del 29/06/2022;

Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l'accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi da parte del beneficiario, così come previsto dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all'esito positivo dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che saranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 2.1), punto 1) delle "Condizioni di accesso relative ai beneficiari", di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n.144 del 24.11.2021 in materia di "Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020", è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) risultato regolare;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, l'esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda di aiuto prot. n. 96038 presentata in data 10/05/2022 attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A dal GAL Consorzio Lunigiana Leader Soc. Cons. a r.l (CUP ARTEA 973402 CF: 00615300456 CUP Cipe D62I22000020009) a valere sulla Sottomisura 19.3 'Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale', individuando gli investimenti ammissibili e il contributo concedibile, nel rispetto dell'istruttoria effettuata;

2) di assegnare al beneficiario richiamato al punto 1) del presente dispositivo il contributo di € 7.449,01 a fronte di una spesa ammessa di € 7.449,01 per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.4 del decreto dirigenziale n. 745 del 23/01/2019 e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con la l'accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione del contributo da parte del beneficiario, così come previsto dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" relative al P.S.R. 2014-2020;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione del contributo è a sua volta subordinata all'esito positivo dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che saranno verificati prima della sottoscrizione dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25044 - Data adozione: 13/12/2022Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.2 - operazione
4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli" - annualità 2022 Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n.
1076196 - CUP CIPE: D22H22000810007 e assegnazione contributoIl presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027883

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la sottomisura 4.2;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 7/02/2022 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni specifiche per l’attivazione del “Bando dell’operazione 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2022”

- è stata confermata l'allocazione delle risorse del Bando dell'operazione 4.2.1, pari a 6.500.000 di euro, già trasferite ad ARTEA;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti" e ss.mm.ii., che dispone l'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;

Visto l'Ordine di Servizio n. 13 del 18/03/2021 del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014-2022;

Visto il Decreto Dirigenziale n.2290 del 14-02-2022 e ss.mm.ii. di "Approvazione del bando attuativo della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 del PSR 2014/2020";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 "Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – vers. 4.01";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 del PSR 2014/2020, approvata con decreto di ARTEA n. 74 del 18/07/2022 e lo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 110 del 24/10/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/124722 del 27/06/2022 - CUP ARTEA 1076196 – CUP CIPE: D22H22000810007 a valere sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 - annualità 2022 presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A denominato "Atto di Assegnazione", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione integrativa;

Visti gli esiti positivi dell'istruttoria amministrativa, redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo in favore della ditta beneficiaria, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili, l'importo del contributo concesso, sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come indicato nell'Allegato A "Atto di Assegnazione";

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che detta le modalità attuative di tale norma;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de minimis);

Visti pertanto il Codice COR 21292769 - Visura Aiuti in data 13/12/2022 con id 21502699 e il Codice COR 21292788 - Visura Deggendorf con id 21502704 ,in medesima data, attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione al presente decreto così come rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto": (.....) "per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi";

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l'applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell'ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 "Condizioni di accesso" del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell' "Atto di assegnazione" del contributo al beneficiario;

Considerato l'art. 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto "Atto di Assegnazione" al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1076196 – CUP CIPE: D22H22000810007 presentata a valere sulla "sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022, individuando gli importi della spesa ammissibile in € 169.806,51 e del contributo concedibile in € 67.922,60 con punti 37 sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "Atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Considerato che nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Dato atto che per il progetto CUP ARTEA n. 1076196 – CUP CIPE: D22H22000810007 presentato dalla ditta beneficiaria sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022, l'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a €0.00;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 27/06/2022 prot. n. 003/124722 sul Bando della sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2022 CUP ARTEA n. 1076196 – CUP CIPE: D22H22000810007 di cui all’Allegato A “Atto di Assegnazione” quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 67.922,60 a fronte di una spesa ammessa di € 169.806,51 così come indicato nell’allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell’Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell’”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

03ead3312f4f16a15dac8ffd336dbb7cd098f8d96f2be985429a1a6c322e256e

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**

**PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 -
Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli/Atto di Assegnazione / CUP: 1076196 -
Progetto: FRANTOIO LA ROMITA 4.2 2022**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa BINDI CARLO ALBERTO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in MONTALCINO P.I.: 01462950526

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 2290 del 14/02/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli (di seguito "BANDO");

- il decreto ARTEA n. 74 del 18/07/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 27/06/2022, protocollo n. 003/124722 del 27/06/2022 CUP ARTEA n. 1076196, CUP CIPE n. D22H22000810007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04213a - 4.2.1 - Investimenti nella trasform., commercializz. e/o sviluppo dei prodotti agr. - FA 3a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	€ 39.270,00	€ 39.270,00	€ 15.708,00	€ 15.708,00	Base - 40.00 %
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 10.536,51	€ 10.536,51	€ 4.214,60	€ 4.214,60	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	€ 169.806,51	€ 169.806,51	€ 67.922,60	€ 67.922,60	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 67922.60, di cui quota FEASR pari a euro 29288.23

Il punteggio assegnato è pari a punti 37.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 27/06/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 28/06/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 01/07/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 01/07/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto

previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di

questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25045 - Data adozione: 14/12/2022Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.2 - operazione
4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli" - annualità 2022 Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n.
1076148 - CUP CIPE: D52H22001060007 e assegnazione contributoIl presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
--

Numero interno di proposta: 2022AD027986

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la sottomisura 4.2;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 7/02/2022 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni specifiche per l’attivazione del “Bando dell’operazione 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2022”

- è stata confermata l'allocazione delle risorse del Bando dell'operazione 4.2.1, pari a 6.500.000 di euro, già trasferite ad ARTEA;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti" e ss.mm.ii., che dispone l'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;

Visto l'Ordine di Servizio n. 13 del 18/03/2021 del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014-2022;

Visto il Decreto Dirigenziale n.2290 del 14-02-2022 e ss.mm.ii. di "Approvazione del bando attuativo della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 del PSR 2014/2020";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 "Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – vers. 4.01";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" - annualità 2022 del PSR 2014/2020, approvata con decreto di ARTEA n. 74 del 18/07/2022 e lo scorrimento della medesima approvato con Decreto Artea n. 110 del 24/10/2022;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/124805 del 27/06/2022 - CUP ARTEA 1076148 – CUP CIPE: D52H22001060007 a valere sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 - annualità 2022 presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A denominato "Atto di Assegnazione", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 09/08/2022 prot. n. 0314666;

Visto l'esito parzialmente positivo dell'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione integrativa;

Vista la comunicazione di avvio procedimento di riduzione del contributo e del punteggio ai sensi dell' art. 10 bis L. 241/90 inviata alla ditta beneficiaria in data 21/11/2022 prot.n. 0448794 con cui si comunicava una riduzione del contributo richiesto, nonché la riduzione del punteggio riferito al

criterio di selezione I, attribuito in in graduatoria, determinandone la riduzione a 37 anziché 45 punti;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10/bis della L. 241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie svolte dal funzionario incaricato, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo;

Visto che la ditta non ha prodotto né osservazioni né scritti difensivi a seguito della suddetta comunicazione di riduzione del contributo e del punteggio ai sensi dell' art. 10 bis L. 241/90 sopra richiamato;

Visti gli esiti positivi dell'istruttoria amministrativa, redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo in favore della ditta beneficiaria, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili, l'importo del contributo concesso, sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come indicato nell'Allegato A "Atto di Assegnazione";

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che detta le modalità attuative di tale norma;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de minimis);

Visti pertanto i codici COR: 21309668 del 14/12/2022 – con id 21519559 - Visura Aiuti - e COR: 21309665 del 14/11/2022 - con id 21519566 - Visura Deggendorf attribuiti per l'aiuto oggetto di concessione al presente decreto così come rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro";

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto": (.....) "per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in

corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l'applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell'ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'”Atto di assegnazione” del contributo al beneficiario;

Considerato l'art. 7.2 bis “*Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi*” delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che “l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto “Atto di Assegnazione” al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1076148 – CUP CIPE: D52H22001060007 presentata a valere sulla ”sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2022, individuando gli importi della spesa ammissibile in € 391.349,45 e del contributo concedibile in € 156.539,78 con punti 37 sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A “Atto di Assegnazione” sopra richiamato;

Considerato che nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Dato atto che per il progetto CUP ARTEA n. 1076148 – CUP CIPE: D52H22001060007 presentato dalla ditta beneficiaria sulla sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2022, l'importo del contributo

concesso in forza del regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a €0.00;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 09/04/2019 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Giuseppe Cagnetta come da Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 27/06/2022 prot. n. 003/124805 sul Bando della sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2022 CUP ARTEA n. 1076148 – CUP CIPE: D52H22001060007 di cui all’Allegato A “Atto di Assegnazione” quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 156.539,78 a fronte di una spesa ammessa di € 391.349,45 così come indicato nell’allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell’Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell’”Atto di Assegnazione del contributo” (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

a923d6889466216988985fcc5ae87d3b4bffa3cdbaa1db6c298b94cc33984c9

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli/Atto di Assegnazione / CUP: 1076148 - Progetto: SOTTOMISURA 4.2 ANNO 2022

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa VALLE BRUNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in ROCCASTRADA P.I.: 00081200537

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 2290 del 14/02/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.2.1 - Annualità 2022 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli (di seguito "BANDO");
- il decreto ARTEA n. 74 del 18/07/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 27/06/2022, protocollo n. 003/124805 del 27/06/2022 CUP ARTEA n. 1076148, CUP CIPE n. D52H22001060007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04213a - 4.2.1 - Investimenti nella trasform., commercializz. e/o sviluppo dei prodotti agr. - FA 3a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
59 - Lavori e opere edili 128 - Fabbricati ed opere murarie - ristrutturazione e/o ampliamento 127 - Rimozione e smaltimento cemento-amianto	12000,00 €	12000,00 €	4800,00 €	4800,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 656 - Impianti solari fotovoltaici	148000,00 €	148000,00 €	59200,00 €	59200,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	20100,00 €	26344,00 €	8040,00 €	10537,60 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	10102,10 €	10102,10 €	4040,84 €	4040,84 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	23760,00 €	23760,00 €	9504,00 €	9504,00 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 89 - Macchinari / attrezzature per l' esposizione e vendita diretta dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	79507,78 €	0,00 €	31803,11 €	0,00 €	Base - 40.00 %
59 - Lavori e opere edili 128 - Fabbricati ed opere murarie - ristrutturazione e/o ampliamento 41 - Fabbricati per l' esposizione e vendita diretta dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	118416,00 €	118416,00 €	47366,40 €	47366,40 €	Base - 40.00 %
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	20779,47 €	23727,35 €	8311,79 €	9490,94 €	Base - 40.00 %
60 - Macchinari e attrezzature 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 90 - Macchinari / attrezzature per la commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	29000,00 €	29000,00 €	11600,00 €	11600,00 €	Base - 40.00 %
Totali netto ricavi	461665,35 €	391349,45 €	184666,14 €	156539,78 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 156539,78, di cui quota FEASR pari a euro 67499,95

Il punteggio assegnato è pari a punti 37.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

2016PSRMIST0000000081200537053011010K1TipDUA

IdUtente@20221206122247450

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

2016PSRMIST0000000081200537053011010K/TipodUA

IdUtente@20221206122247450

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 27/06/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 28/06/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 01/07/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/05/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 01/07/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso

2016PSRMIST0000000081200537053011010K/TipoDUA
IdUtente@20221206122247450

in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel

2016PSRMIST0000000081200537053011010K/TipoDUA

IdUtente@20221206122247450

rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

2016PSRMIST0000000081200537053011010K/TipDUA

IdUtente@20221206122247450

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni. Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali. Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
- ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.arteatoscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.



2016PSRMIST0000000081200537053011010K/TipodUA



IdUtente@20221206122247450



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI LIVORNO E PISA

Responsabile di settore Gianluca BARBIERI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25090 - Data adozione: 16/12/2022

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado. Annualità 2021" - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo relativi al progetto identificato con CUP ARTEA 1054189 - CUP CIPE D42H22000650007 .

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD027977

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica, tra l'altro, il Regolamento (UE) n.1305/2013 ed il Regolamento (UE) n.1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507 final con la quale la Commissione Europea ha approvato la prima versione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del 4/08/2015, "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e la Delibera di Giunta Regionale n.1384 del 27/12/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo "Competenze";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento", con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione delle misure ad investimento e viene dato mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione

delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 “Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” Annualità 2021;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - Annualità 2021”;

Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto dirigenziale n.20882 del 26/11/2021, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione;

Visto il vigente Ordine di Servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/10/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” ver. 5.0;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto presentata, entro i termini previsti sul sistema informativo ARTEA, dal beneficiario indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 22 del 21/03/2022 di predisposizione ed approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, in base alla quale la domanda sopra menzionata è risultata “potenzialmente finanziabile”;

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati sulla domanda indicata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa richiesta, inserita sul S.I. Artea;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR, per le sottomisure 4.1 operazione 4.1.1, non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art.42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.";

Ritenuto quindi opportuno procedere, per il beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, all'assegnazione di un contributo di € 19.107,10 a fronte di una spesa ammessa di € 38.214,20 prevista per la realizzazione degli interventi meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Considerato che l'allegato A che riporta, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, si rinvia alle vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita alla P.O. Dr.ssa Vittoria Parisi;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/27641 del 28/02/2022, CUP ARTEA 1054189 - CUP CIPE D42H22000650007 presentata a valere sul Bando Sottomisura 4.1 – Operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado. Annualità 2021" di cui al Decreto Dirigenziale n.20882 del 26/11/2021 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 19.107,10 a fronte di una spesa ammessa di €38.214,20, secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede, tra l'altro, la tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

3) di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alla vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura ed alle Disposizioni Comuni;

4) di trasmettere al beneficiario l'atto di assegnazione contributi tramite PEC;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

9d083c9cb9c3b7113de756d364d47382c9dae8577b6aed4a472227df3afcb969

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Pisa

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Pisa



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di Assegnazione /
CUP: 1054189 - Progetto: recinzione suini**

Uff. reg. agricoltura di Pisa

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della
redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa SOCIETA' AGRICOLA POGGIO AI PERI SS (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in PECCIOLI P.I.:
01855220503

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI**VISTO**

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");

- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 28/02/2022, protocollo n. 003/27641 del 28/02/2022 CUP ARTEA n. 1054189, CUP CIPE n. D42H22000650007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola 8 - Superfici 162 - Realizzazione di recinzione	35655,95 €	35651,20 €	17827,98 €	17825,60 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	2563,00 €	2563,00 €	1281,50 €	1281,50 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
Totali netto ricavi	38218,95 €	38214,20 €	19109,48 €	19107,10 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 19107,10, di cui quota FEASR pari a euro 8238,98

Il punteggio assegnato è pari a punti 6.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0,00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- 1) come da Linee Guida del Gruppo di Coordinamento della Regione Toscana del 20/05/2022 la rete metallica deve essere interrata per almeno 30 cm e i cancelli devono essere dotati di una base anticavo in ferro, pietrame rafforzato con rete o muratura;
- 2) la recinzione rafforzata con rete elettrosaldata di lunghezza pari a 1.180 metri e alta 0,50 metri, deve essere realizzata fuori terra e non interrata, come stabilito nelle Linee guida della Regione Toscana approvate con esito del GdC del 20/05/2022;
- 3) si devono allevare 60 capi come da capacità di struttura, suddivisi nei recinti 1 e 2 rimodulando il numero degli stessi in base ai suini da rimonta, da ingrasso, ecc, nel rispetto delle Linee guida della Regione Toscana approvate con esito del GdC del 20/05/2022;
- 4) l'azienda, in via ordinaria, è tenuta a realizzare le recinzioni secondo quanto autorizzato dal comune e secondo quanto previsto dal bando, tuttavia questa situazione di ordinarietà può essere realizzata solo se l'azienda intende avvalersi della deroga prevista dal D.L 9/2022, che ha una validità temporale ben definita in quanto collegata alla situazione emergenziale della PSA. Allo scadere di detta deroga,

come previsto dal suddetto D.L., l'azienda sarà di nuovo obbligata ad adeguare le recinzioni a ciò che è stato autorizzato inizialmente dal comune e a quanto previsto nell'atto di assegnazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

2016PSRMIST00000018552205030500250104/TipodUA
IdUtente@20221103105632610

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 01/03/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 12/09/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 14/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 14/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 14/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 12/09/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA. Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e

successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postcert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;

2016PSRMIST00000018552205030500250104/TipoDUA

IdUtente@20221103105632610

- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000018552205030500250104/TipoDUA

IdUtente@20221103105632610



2016PSRMIST00000018552205030500250104/TipoDUA



IdUtente@20221103105632610

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25453 - Data adozione: 20/12/2022

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Annualità 2021 - Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1070010 - CUP CIPE: D15D22000060007 e concessione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
--

Numero interno di proposta: 2022AD028318

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 "Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" ed in particolare l'Allegato A, che costituisce parte integrante dell'atto, in cui sono definite le direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la misura 8;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Vista la Delibera di Giunta n. 1289 del 06/12/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana -Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – annualità 2021”;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e ss.mm.ii.;

Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della Commissione, con mail del 09/08/2018, relativo al regime SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici " che attiva il nuovo regime di aiuto;

Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018 “Attuazione del regime SA.51793 e modifica del regime n. SA.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana”;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal Regolamento n. 2220 del 23 dicembre 2020, articolo 59, paragrafo 4 lettera «e bis), la dotazione finanziaria per l’attuazione del bando della Sottomisura 8.3 per l’annualità 2021, essendo risorse aggiuntive EURI, è al 100% in quota EU e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014/2022 garantisce la copertura finanziaria della Sottomisura oggetto del bando 2021 e che la sopra citata quota di finanziamento EU non transita dal bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

Visto il decreto dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Annualità 2021” e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità del bando sottomisura 8.3 annualità 2019, approvato con il sopra citato decreto n. 22270/2021, a quanto previsto dall’Aiuto di Stato 51793(2018/XA) e al Decreto n. 13316 del 17/08/2018;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla

sottomisura 8.3 - annualità 2021 del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 49 del 30/05/2022;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali.”;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/82160 del 28/04/2022 - CUP ARTEA n. 1070010 - CUP CIPE: D15D22000060007, a valere sulla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Annualità 2021 presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 23/06/2022 prot. n. 0254732;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che quest’Ufficio ha provveduto alla verifica a campione delle autocertificazioni attestanti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, di cui alla decisione RT n. 4/2016, secondo le modalità indicate nell’allegato alla Deliberazione GRT n. 1058/2011 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”, come da verbali agli atti dell’ufficio competente per l’istruttoria;

Vista la comunicazione di richiesta documentazione integrativa inviata con prot. n. 0343102 del 08/09/2022 a cui la ditta beneficiaria ha risposto nei termini previsti;

Vista la comunicazione di avvio procedimento di riduzione del contributo ai sensi dell’ art. 10 bis

L. 241/90 inviata alla ditta beneficiaria in data 28/11/2022 Prot. n. 0460513 con cui si comunicava una riduzione del contributo richiesto;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10/bis della L. 241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie svolte dal funzionario incaricato, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo;

Visto che la ditta non ha prodotto né osservazioni né scritti difensivi a seguito della suddetta comunicazione di riduzione del contributo e del punteggio ai sensi dell' art. 10 bis L. 241/90 sopra richiamato;

Visto l'esito parzialmente positivo dell'istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, redatta dall'istruttore incaricato Luciano Paggetti, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, sulla base della conoscenza dei luoghi, dalle verifiche aereofotogrammetriche consultabili, dalla documentazione integrativa trasmessa in data 30/09/2022 prot. n. 0371895;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare il comma 4 dell'art. 3 e l'art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull'uso del SIAN per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 21373729 del 19/12/2022 con id 21589880 e Visura Deggendorf - Vercor n. 21373733 del 19/12/2022 con id 21589903;

Visto il “Codice univoco interno della concessione SIAN-COR” N. 1520455 così come rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per l'accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis *“Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi”* delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che *“l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario”*;

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'Atto per l'assegnazione dei contributo al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1070010 - CUP CIPE: D15D22000060007 presentata a valere sulla Sottomisura 8.3 *“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Annualità 2021*”, individuando gli importi della spesa ammissibile in € 99.691,00 e del contributo concedibile in € 99.691,00 con punti 40, sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A *“atto di Assegnazione”* sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione *“Agricoltura e Sviluppo Rurale”* n. 13 del 09/04/2019 *“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016*, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gianni Paoli, come da Ordine di Servizio n. 10 del 12/03/2021 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 28/04/2022 prot. n. 003/82160 sul Bando della sottomisura 8.3 *“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Annualità 2021 CUP ARTEA n. 1070010 - CUP CIPE: D15D22000060007* di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 99.691,00 a fronte di una spesa ammessa di € 99.691,00 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;

3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell'Atto di Assegnazione del contributo" (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

b768fde544746db446e36b82616623ae674bab0452cb63027b51fe14d84ae5f7

Ente Amm. di rif.: **Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****Regione
Toscana**Amministrazione
Regionale
Toscana

**PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 -
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici/Atto di Assegnazione / CUP: 1070010
- Progetto: Magrini Monte Quoio**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa **MAGRINI MINO** (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in **MONTICIANO P.I.:** 00899280523

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (di seguito "BANDO");
- il decreto ARTEA n. 49 del 30/05/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 28/04/2022, protocollo n. 003/82160 del 28/04/2022 CUP ARTEA n. 1070010, CUP CIPE n. D15D22000060007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

**S08305eNG - 8.3 - Prevenz.dei danni a foreste da incendi, calamità natur eventi catastr - FA 5e -
NGEU**

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
51 - RICAVI 42 - Materiale legnoso 272 - Valore del materiale legnoso ricavato dal intervento	€ -17.550,00	€ 0,00	€ -17.550,00	€ 0,00	Base - 100.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 221 - Spese generali connesse all'investimento	€ 11.677,06	€ 9.062,80	€ 11.677,06	€ 9.062,80	Base - 100.00 %
40 - Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi. Interventi selvicolture finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio 21 - Interventi selvicolture finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio	€ 116.770,56	€ 90.628,20	€ 116.770,56	€ 90.628,20	Base - 100.00 %

652 - Sfolli e diradamenti in fustaie pure o a prevalenza di conifere				
Totali netto ricavi	€ 110.897,62	€ 99.691,00	€ 110.897,62	€ 99.691,00

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 99691.00, di cui quota FEASR pari a euro 42986.76

Il punteggio assegnato è pari a punti 40.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici nazionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28/04/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 29/04/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 15/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 13/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 13/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 13/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 15/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con

il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il

collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postcert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;

- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
- ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 19/12/2022 10:40:45 [rif. DTipoDUA A292145/53361 U26707]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25454 - Data adozione: 21/12/2022

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1053798 - CUP CIPE D52H22001030007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028388

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1–Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 si stabilisce che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1–recinzioni -annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Visto il decreto di Artea n. 22 del 21/03/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021. Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/26720 del 25/02/2022 - CUP ARTEA 1053798 - CUP CIPE D52H22001030007, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” annualità 2021, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0111828 del 17/03/2022;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Vincenzo Borelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 46.327,00

Contributo concesso € 23.163,50

Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 10

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 10

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "Condizioni di accesso" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "Atto di assegnazione dei contributi" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/26720 del 25/02/2022 - CUP ARTEA 1053798 - CUP CIPE D52H22001030007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 23.163,50, a fronte di una spesa ammessa di € 46.327,00, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione contributo

21c854af45006bc446f70f907071cc0ed4c3662f5e09b2d2e7b1bada2ef7c18b

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di
Assegnazione / CUP: 1053798 - Progetto:
TISTARELLI ROBERTO_MISURA 4.1.1
RECINZIONE SUINI**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa TISTARELLI ROBERTO (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in ROCCALBEGNA P.I.:
01011570536

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI****VISTO**

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");

- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 25/02/2022, protocollo n. 003/26720 del 25/02/2022 CUP ARTEA n. 1053798, CUP CIPE n. D52H22001030007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					Base - 40.00 %
8 - Superfici	€ 43.565,96	€ 43.565,96	€ 21.782,98	€ 21.782,98	Zona montana - 10.00 %
162 - Realizzazione di recinzione					Base - 40.00 %
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola					Zona montana - 10.00 %
30 - Spese generali	€ 2.761,04	€ 2.761,04	€ 1.380,52	€ 1.380,52	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					Zona montana - 10.00 %
Totali netto ricavi	€ 46.327,00	€ 46.327,00	€ 23.163,50	€ 23.163,50	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 23163.50, di cui quota FEASR pari a

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

euro 9988.10

Il punteggio assegnato è pari a punti 10.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1) La Ditta dovrà rispettare le norme di protezione ambientale previste al par. 3.2.4 del Bando di misura e quelle previste per la realizzazione delle recinzioni contenute anche nel ALLEGATO 1 AL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL 20 MAGGIO 2022 LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO A VALERE SUL BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 - ANNUALITA' 2021 (RECINZIONI SUINI STATO BRADO E SEMIBRADO E BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 - ANNUALITA' 2022 (BANDO COMPLE

Si ricorda che le recinzioni, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno avere/possedere i requisiti previsti dal documento inviato congiuntamente al presente atto d' assegnazione.

"Ai fini della rendicontazione finale delle opere, non saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- b) Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 25/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 26/02/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 02/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 02/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente. Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni. La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoco come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
- dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
- ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in...

Stampa Definitiva del 07/12/2022 17:05:45 [rif. DTipoDUA A323415/82982 U14158]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25458 - Data adozione: 22/12/2022

Oggetto: D.G.R. 59/2022 - Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 - Bando di attuazione intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (canis lupus) - annualità 2021" - Concessione e liquidazione del sostegno in favore di n. 1 beneficiario appartenenti all'area territoriale di Siena e Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028479

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 27 comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (*canis lupus*) quale specie della fauna selvatica oggetto di particolare protezione;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Vista la legge regionale 19/11/1999 n. 60 “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)” che prevede il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1;

Visti gli Orientamenti 01/07/2014, n. 2014/C204/01 “Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017 con la quale la Commissione Europea, a seguito di notifica presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la Regione Toscana ad attivare, fino al 31/12/2020, il regime di aiuti di stato n. “SA.47863 (2017/N) Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*canis lupus*)”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 31/01/2022 “Attuazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*canis lupus*) – predazioni delle annualità 2021 e 2022” ed in particolare l’allegato A con il quale sono state dettate le disposizioni attuative per la concessione e l’erogazione dell’aiuto per l’annualità 2021;

Visto il decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*canis lupus*) – predazioni delle annualità 2021 e 2022 - Approvazione bando di attuazione” con il quale si approvava il bando di attuazione per l’annualità 2021 secondo le disposizioni contenute nell’allegato A;

Visto che l’allegato A al decreto dirigenziale n. 4159/2022, stabiliva, tra l’altro:

- che gli uffici territoriali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, competenti per territorio, provvedessero, secondo le procedure stabilite nel bando stesso, all’istruttoria delle richieste di indennizzo;
- che il Settore Attività faunistico venatoria, pesca di mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS), prendesse atto degli elenchi trasmessi e approvasse la graduatoria delle domande finanziabili, sulla base delle risorse disponibili;
- che gli uffici territoriali, in base alla graduatoria delle domande ammesse e finanziabili, concedessero, con proprio provvedimento, l’aiuto ai beneficiari residenti nel territorio di loro competenza, dando mandato ad ARTEA di liquidare quanto spettante agli aventi diritto;

Visto il decreto n. 18755 del 22/09/2022 con il quale sono state approvate le istruttorie delle domande di competenza del Settore territoriale di Siena e Grosseto ammesse all’aiuto e il relativo importo;

Visto il Decreto del Settore Attività faunistico venatoria, pesca di mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) n. 23467 del 28/11/2022 con cui è stata approvata la graduatoria regionale delle domande ammesse e finanziabili, in relazione al bando “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell'annualità 2021” adottato con decreto n. 4159 del 09/03/2022 prima citato;

Preso atto che le domande ammesse al contributo con il succitato decreto n. 18755/2022 risultano inserite nella graduatoria approvata con il Decreto 23467/2022 e finanziabili per l'intero importo ammesso;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in particolare l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, che detta le modalità attuative di tale norma ed in particolare l'articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità previsti;

Dato atto che in ottemperanza all'art. 17, comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui all'art. 15 del medesimo D.M., ed in particolare, la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, come risulta dai VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che il suddetto all. A riporta altresì per il beneficiario ammissibile e liquidabile, il “Codice univoco interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito nella sezione “Registro” del SIAN – GCAS (Gestione Registro Aiuti di Stato) e pertanto è certificato l'avvenuto inserimento nel registro aiuti SIAN;

Considerato che l'importo per il beneficiario, di cui al suddetto all. A, scaturisce dalla sommatoria degli importi delle domande ammissibili ed in graduatoria nel decreto n. 23467 del 28/11/2022;

Preso atto che l'aiuto denominato “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)” all'interno del sezione “Catalogo” del SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno dell'aiuto SIAN-CAR “I – 13949”;

Verificato che l'indennizzo, finanziato con fondi propri regionali, non è relativo a progetti di investimento pubblico, nè finalizzato alla promozione delle politiche di sviluppo ma esclusivamente ad indennizzare parzialmente i danni da animali predatori e pertanto non soggetto agli obblighi di registrazione CUP CIPE;

Dato atto che ARTEA, in sede di pagamento del contributo, provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136" e ss.mm.ii.;

Rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nazionale sopra richiamata, l'Organismo pagatore A.R.T.E.A con nota n. 001/0000649 del 18/01/2021 recante il seguente oggetto: "PSR 2014-2020. Circolare applicativa n. 13/2020 REV. 02 delle 'Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad investimento approvate con Decreto ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e ss.mm.ii.. "Modifiche al Decreto legislativo n. 159/2011 - CODICE ANTIMAFIA" ha provveduto a fornire indicazioni operative in materia;

Dato atto che, essendo l'importo a contributo superiore a 5.000,00 euro per l'azienda di cui all'allegato A e trattandosi di fondi nazionali, si è proceduto, per la stessa, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del D. Lgs.vo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, acquisendo la comunicazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale (BDNA), così come si evince dal protocollo inserito nell'Allegato sopraccitato;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del contributo di cui trattasi in favore del beneficiario inseriti nell'allegato A - e riportato nell'allegato B ai fini della pubblicazione nel rispetto dei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali - dando mandato ad ARTEA di liquidare il contributo spettante al beneficiario medesimo;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare la concessione e liquidazione dell'aiuto di cui al bando di attuazione dell'intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell'annualità 2021" approvato con decreto n. 4159 del 09/03/2022, in favore del beneficiario inserito nell'allegato A, e riportato nell'allegato B ai fini della pubblicazione nel rispetto dei limiti posti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, per l'importo complessivo di euro 5.350,00;

2) di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:

- la compilazione del modulo "assegnazione" presente nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli estremi del presente atto;
- la compilazione del relativo modulo di "liquidazione";

3)) di dare mandato ad ARTEA di liquidare il contributo spettante al beneficiario di cui all'allegato A al presente decreto, per la somma complessiva di euro 5.350,00 dando atto che ARTEA, in sede di pagamento del contributo, provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità

di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Dati beneficiario

5f5b708774c65715a05e033dfbbd0e775ac3239fdef2d6ab661726bdd2dd4ba6

B

Dati beneficiario

98ef319ab39a6297ab2f7a0eede2f0eed75156e1537462c0071e61a8db6daac3

ALLEGATO B							
Elenco dei Beneficiari Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (canis lupus) - annualità 2021"							
n°	ID Azienda	AZIENDA	VERCOR Visura Deggendorf	VERCOR Visura Aiuti	SIAN-COR del 20/12/2022	Importo concesso	Prot. ANTIMAFIA
1	2	BINDI ELISA	21384798	21384808	1522195	€ 5.350,00	PR_GRUTG_Ingresso_00 71253_20221128



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI LUCCA E MASSA. DISTRETTI RURALI, BIOLOGICI E DEL CIBO.

Responsabile di settore Gianluca BARBIERI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25459 - Data adozione: 22/12/2022

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Annualità 2021. Beneficiario "UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA". Domanda di aiuto CUP Artea 1069119, CUP Cipe D35B22000570009. Approvazione esito istruttorio e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028432

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013; Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Finale che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” così come modificato dai decreti n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n. 77 del 15/05/2019, n. 155 del 6/12/2019 e in ultimo n. 144 del 24/11/2021 versione 5.0;

Considerato che il Decreto Artea n. 144 del 24/11/2021, stabilisce che per i Bandi emessi successivamente alla versione 5.0, delle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” si applica il paragrafo 7 bis “Atto di assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre “l’Atto di assegnazione” dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve contenere detto atto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021 “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014-2020 - approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - annualità 2021”;

Visti i Decreti dirigenziali n. 2871 del 21 febbraio 2022 e n. 5025 del 23 marzo 2022 con i quali sono stati apportati modifiche al bando “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014-2020 - Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - annualità 2021.”;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul bando Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici” – Annualità 2021 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito specificato:

- denominazione richiedente “UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/81881 del 28/04/2022, CUP Artea 1069119, CUP Cipe D35B22000570009;
- punteggio richiesto in domanda: punti 35;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 49 del 30/05/2022 in base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Visto l'esito dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall'istruttore incaricato con Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente per l'istruttoria n. 20/2022 attraverso l'esame degli elaborati progettuali allegati alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;

Valutato positivamente l'esito dell'istruttoria della domanda presentata dal richiedente “UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA”, protocollo ARTEA n. 003/81881 del 28/04/2022, CUP ARTEA 1069119, CUP Cipe D35B22000570009;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo relativo alla domanda di cui al punto precedente, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l'importo e il contributo concesso come meglio descritti nell' “Atto di assegnazione” del contributo allegato “A” al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale;

Considerato che l' Atto di assegnazione del contributo allegato “A” al presente atto e di esso parte integrale e sostanziale, riporta tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il comma 4 dell'art. 3 e l'art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull'uso del SIAN per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite in data 12/12/2022 le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti VERCOR:21271776 e la visura Deggendorf VERCOR:21271890;

Visto il "Codice univoco interno della concessione" n. 1507868 rilasciato dal SIAN il 12/12/2022 a seguito di consultazione preventiva per l'accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che per il progetto CUP Artea 1069119 è stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identificato dal seguente CUP Cipe D35B22000570009;

Dato atto che il beneficiario è un Ente Pubblico e che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;

Ritenuto di procedere alla approvazione dell'"Atto di assegnazione" del contributo a favore del beneficiario, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, così come previsto dal paragrafo 7.2 bis, versione 5.0, delle disposizioni relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

DECRETA

- 1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di seguito riportata:
 - denominazione beneficiario "UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA",
 - domanda protocollo ARTEA n. 003/81881 del 28/04/2022,
 - CUP Artea 1069119, CUP Cipe D35B22000570009;
- 2) di attribuire al beneficiario di cui al punto 1) il seguente punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di aiuto, come evidenziato nell'esito dell'istruttoria giacente agli atti d'ufficio: punti :35;
- 3) di assegnare al beneficiario "UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA" il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n. 003/81881 del 28/04/2022 CUP Artea 1069119, CUP Cipe D35B22000570009:
 - spesa ammessa € 51.038,79 (euro cinquantunomilatrentotto/79),
 - contributo ammesso € 51.038,79 (euro cinquantunomilatrentotto/79);

- 4) di approvare l'“Atto di assegnazione” del contributo sul bando Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici” – Annualità 2021 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, allegato “A” al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale che prevede tra l'altro, la tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, nonché delle eventuali richieste di anticipo, di S.A.L., di proroga e di variante;
- 5) di trasmettere al beneficiario “UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA” il presente decreto in applicazione del paragrafo 7.2 bis, versione 5.0 delle “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” decreto del Direttore di ARTEA n. 144/2021;
- 6) di registrare l'adozione del presente atto sul s.i. di Artea;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Allegato A atto assegnazione 8.3_2021_UCLunigiana
aa4edbd1104bc1e9e92de95dfdc2d7ac420e855776a07660326b8e74068987d

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Massa e Lucca Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Massa e Lucca



PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici/Atto di Assegnazione / CUP: 1069119 - Progetto: Intervento di ampliamento di invaso artificiale ad uso A.I.B. (Codice PA024MS) e ripristino opera di presa sito in loc. Arpa di Monzone in Comune di Fivizzano (MS)

Uff. reg. agricoltura di Massa e Lucca

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in FIVIZZANO P.I.: 01258550456

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (di seguito "BANDO");

- il decreto ARTEA n. 49 del 30/05/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 28/04/2022, protocollo n. 003/81881 del 28/04/2022 CUP ARTEA n. 1069119, CUP CIPE n. D35B22000570009, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S08305eNG - 8.3 - Prevenz. dei danni a foreste da incendi, calamità natur eventi catastr - FA 5e - NGEU

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
24 - Spese generali	3803,55 €	3803,19 €	3803,55 €	3803,19 €	Base - 100.00 %
30 - Spese generali					
221 - Spese generali connesse all'investimento					
34 - Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi. Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi	38035,52 €	38031,89 €	38035,52 €	38031,89 €	Base - 100.00 %
9 - Realizzazione di invasi, di serbatoi o vasche					
152 - Realizzazione di invasi, di serbatoi o vasche					
50 - IVA	9204,60 €	9203,71 €	9204,60 €	9203,71 €	Base - 100.00 %
41 - IVA					
271 - IVA					
Totali netto ricavi	51043,67 €	51038,79 €	51043,67 €	51038,79 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 51038,79, di cui quota FEASR pari a euro 22007,93

Il punteggio assegnato è pari a punti 35.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

2016PSRMIST00000900143204520450070202/TipoDUA

IdUtente@20221205090533323

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Si evidenziano tra l'altro i seguenti impegni specifici: utilizzare l'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico (di nuova realizzazione o soggetti ad adeguamento) oggetto di finanziamento ai sensi dei precedenti punti 1.a.1 e 1.a.2, esclusivamente e permanentemente per il servizio antincendi boschivi;

garantire l'accesso alle strutture finanziate, ai sensi dei punti 1.a) e 1.b) del precedente paragrafo Interventi finanziabili, a tutti i soggetti facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB

rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 19.3.15 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni Comuni

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28/04/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 29/04/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 05/06/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 08/04/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 08/04/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 08/04/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 05/06/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del

2016PSRMIST00000900143204520450070202/TipoDUA

IdUtente@20221205090533323

presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso,

comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predisponde gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postcert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF

- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000900143204520450070202/TipodUA

IdUtente@20221205090533323



2016PSRMIST00000900143204520450070202/TipoDUA



IdUtente@20221205090533323

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25460 - Data adozione: 22/12/2022

Oggetto: D.G.R. 59/2022 - Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 - Bando di attuazione intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (canis lupus) - annualità 2021"- Concessione del sostegno in favore di n. 3 beneficiario appartenenti all'area territoriale di Siena e Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD028556

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 27 comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (*canis lupus*) quale specie della fauna selvatica oggetto di particolare protezione;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Vista la legge regionale 19/11/1999 n. 60 “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)” che prevede il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1;

Visti gli Orientamenti 01/07/2014, n. 2014/C204/01 “Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017 con la quale la Commissione Europea, a seguito di notifica presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la Regione Toscana ad attivare, fino al 31/12/2020, il regime di aiuti di stato n. “SA.47863 (2017/N) Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*canis lupus*)”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 31/01/2022 “Attuazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*canis lupus*) – predazioni delle annualità 2021 e 2022” ed in particolare l’allegato A con il quale sono state dettate le disposizioni attuative per la concessione e l’erogazione dell’aiuto per l’annualità 2021;

Visto il decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*canis lupus*) – predazioni delle annualità 2021 e 2022 - Approvazione bando di attuazione” con il quale si approvava il bando di attuazione per l’annualità 2021 secondo le disposizioni contenute nell’allegato A;

Visto che l’allegato A al decreto dirigenziale n. 4159/2022, stabiliva, tra l’altro:

- che gli uffici territoriali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, competenti per territorio, provvedessero, secondo le procedure stabilite nel bando stesso, all’istruttoria delle richieste di indennizzo;
- che il Settore Attività faunistico venatoria, pesca di mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS), prendesse atto degli elenchi trasmessi e approvasse la graduatoria delle domande finanziabili, sulla base delle risorse disponibili;
- che gli uffici territoriali, in base alla graduatoria delle domande ammesse e finanziabili, concedessero, con proprio provvedimento, l’aiuto ai beneficiari residenti nel territorio di loro competenza, dando mandato ad ARTEA di liquidare quanto spettante agli aventi diritto;

Visto il decreto n. 18755 del 22/09/2022 con il quale sono state approvate le istruttorie delle domande di competenza del Settore territoriale di Siena e Grosseto ammesse all’aiuto e il relativo importo;

Visto il Decreto del Settore Attività faunistico venatoria, pesca di mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) n. 23467 del 28/11/2022 con cui è stata approvata la graduatoria regionale delle domande ammesse e finanziabili, in relazione al bando “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell'annualità 2021” adottato con decreto n. 4159 del 09/03/2022 prima citato;

Preso atto che le domande ammesse al contributo con il succitato decreto n. 18755/2022 risultano inserite nella graduatoria approvata con il Decreto 23467/2022 e finanziabili per l'intero importo ammesso;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in particolare l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, che detta le modalità attuative di tale norma ed in particolare l'articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità previsti;

Dato atto che in ottemperanza all'art. 17, comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui all'art. 15 del medesimo D.M., ed in particolare, la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, come risulta dai VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che il suddetto all. A riporta altresì per i beneficiari ammissibili e liquidabili, il “Codice univoco interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito nella sezione “Registro” del SIAN – GCAS (Gestione Registro Aiuti di Stato) e pertanto è certificato l'avvenuto inserimento nel registro aiuti SIAN;

Considerato che l'importo per ogni beneficiario, di cui al suddetto all. A, scaturisce dalla sommatoria degli importi delle domande ammissibili ed in graduatoria nel decreto n. 23467 del 28/11/2022;

Preso atto che l'aiuto denominato “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)” all'interno del sezione “Catalogo” del SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno dell'aiuto SIAN-CAR “I – 13949”;

Verificato che l'indennizzo, finanziato con fondi propri regionali, non è relativo a progetti di investimento pubblico, nè finalizzato alla promozione delle politiche di sviluppo ma esclusivamente ad indennizzare parzialmente i danni da animali predatori e pertanto non soggetto agli obblighi di registrazione CUP CIPE;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del contributo di cui trattasi in favore dei beneficiari inseriti nell'allegato A - e riportati nell'allegato B ai fini della pubblicazione nel rispetto dei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare la concessione dell'aiuto di cui al bando di attuazione dell'intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell'annualità 2021" approvato con decreto n. 4159 del 09/03/2022, in favore dei beneficiari inseriti nell'allegato A, e riportati nell'allegato B ai fini della pubblicazione nel rispetto dei limiti posti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, per l'importo complessivo di euro 17.070,00;

2) di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:

- la compilazione dei moduli "assegnazione" presenti nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli estremi del presente atto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Dati beneficiari

ae69b06a7dd8536291e53608f5360ff2e7851efc1b2a9627ca2eb2ae76b49e79

B

Dati beneficiari

321a3820b6303af3c1192e7dfca1c48c03c23cfb62ea50e3866dd84046d9e668

ALLEGATO B							
Elenco dei Beneficiari Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (canis lupus) – annualità 2021"							
N.	Denominazione	P.IVA	Num. Domande Presentate	VERCOR Visura Deggendor f	VERCOR Visura Aiuti	SIAN-COR del 20/12/2022	Contributo Assegnato
1	ANASTASIA SANTA	00688480532	6	21384801	21384812	1522192	€ 6.450,00
2	MANCINI EDO	01492980535	16	21384800	21384814	1522193	€ 5.400,00
3	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SAN GIACOMO DI MAZZARA	01632320535	22	21384799	21384802	1522194	€ 5.220,00
Totale							€ 17.070,00

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**